

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 21 novembre 2019, n. 408

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 - Sottomisura 10.1 - "PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI" - Operazione 10.1.2 "Incremento sostanza organica e difesa dei suoli" – Bando 2016 – DAG n. 34/2017 - Approvazione delle domande ammissibili agli aiuti, non ammissibili e precisazioni/chiarimenti.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20 maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/sottomisura del PSR 2014/2020;

VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha assegnato alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del Reg. (UE) n. 640/2014 e che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454, del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 e del 06/09/2018 C(2018) 5917 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modificano la Decisione di Esecuzione C(2015) 8412.

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*.

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "*Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 52 del 5 aprile 2016, con la quale è stato approvato il bando per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.2 "*Incremento sostanza organica e difesa dei suoli*".

VISTA la DAG n. 252 del 26 luglio 2016 con la quale è stato disposto, tramite l'applicativo disponibile sul sito www.sit.puglia.it, l'inserimento dei dati utili a identificare graficamente gli appezzamenti oggetto di DdS dai quali sono stati prelevati i campioni di terreno oggetto delle analisi chimico-fisiche.

VISTA la DAG n. 366 del 28/11/ 2016 con la quale è stato disposto l'allineamento delle superfici oggetto di impegno inserite nel SIT a quelle dichiarate nella domanda di sostegno, utilizzando l'applicativo disponibile sul sito www.sit.puglia.it.

VISTA la DAG n. 34 del 22 marzo 2017 con la quale è stata approvata la graduatoria aggiornata relativa a n. 3.765 domande di sostegno di cui ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa le domande collocate dalla posizione 1 alla posizione 102 della medesima.

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori controlli amministrativi sui dati dichiarati e sulla documentazione

acquisita sono risultate parzialmente positive n. 87 DdS, previa verifica nel merito, preliminarmente alla concessione degli aiuti e al pagamento della prima annualità, della conformità e veridicità dei dati delle analisi del terreno.

CONSIDERATO che la DAG n. 34/2017 ha stabilito che, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la verifica dei requisiti di ammissibilità relativi alle analisi dei terreni e al loro contenuto di sostanza organica avverrà attraverso la riesecuzione delle analisi in contraddittorio con la ditta richiedente e che, con successivo provvedimento, saranno definite le relative procedure.

VISTA la DAG n. 31 del 25 gennaio 2018 con la quale sono state approvate le modalità procedurali delle analisi dei terreni in contraddittorio e approvato l'elenco delle n. 87 domande di sostegno, risultate parzialmente positive a seguito dei controlli amministrativi svolti dai Servizi Provinciali Agricoltura, da sottoporre all'esecuzione delle analisi dei terreni in contraddittorio.

VISTA la DAG n. 273 del 10 dicembre 2018 con la quale **è stata ammessa alle procedure di analisi dei terreni in contraddittorio la Società APULIAVERDE S.S.**, per la DdS n. 64240616272, a seguito della sentenza penale assolutoria del 25/6/2018 che ha determinato l'insussistenza dei motivi di sospensione cautelativa comunicati alla medesima Società con nota prot. n. 3232 del 26/2/2018.

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze relative all'esecuzione delle analisi in contraddittorio di cui alla DAG n. 31/2018 è stata data comunicazione alle ditte interessate ai sensi della Legge n. 241/90 e che sono pervenute controdeduzioni da parte di taluni richiedenti con richiesta di riesecuzione delle analisi in contraddittorio.

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze relative alla riesecuzione delle analisi in contraddittorio, di cui alla DAG n. 31/2018, **è stata data comunicazione alle ditte interessate**, ai sensi della Legge n. 241/90, di chiusura del procedimento istruttorio.

PRESO ATTO che, a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa effettuata sulle domande di sostegno (DdS), di cui alla DAG n. 34/2017, risulta che:

- n. 25 DdS risultano ammissibili agli aiuti per le aree omogenee che hanno conseguito punteggio 100;
- n. 14 DdS sono risultate non ammissibili agli aiuti a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata preliminarmente all'esecuzione delle analisi in contraddittorio e per le quali sono state chiuse le procedure ai sensi della Legge 241/90;
- n. 55 DdS sono risultate non ammissibili agli aiuti a seguito della procedura in contraddittorio di cui alla DAG n. 31/2018;
- per n. 8 DdS i richiedenti hanno presentato rinuncia formale.

RITENUTO opportuno precisare che l'ammissione agli aiuti e la relativa liquidazione è condizionata all'esito favorevole dell'istruttoria eseguita nel portale Sian, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti nel quinquennio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sul portale regionale psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai soggetti intestatari delle DdS ammissibili agli aiuti dell'operazione 10.1.2 – Bando 2016.

Tutto ciò premesso, **si propone:**

- di ammettere agli aiuti della Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 *“Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”* – Bando 2016 n. 25 domande di sostegno, elencate in ordine di punteggio e

- di priorità, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento (prima domanda relativa alla ditta DE VITTO GIUSEPPE, ultima domanda relativa alla ditta D'APOLLO DONATO);
- di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, riportante n. 77 domande di sostegno risultanti non ammissibili agli aiuti a seguito di rinuncia, dell'istruttoria tecnico amministrativa e sulla base dell'esame delle analisi in contraddittorio di cui alla DAG n. 31/2018;
 - di stabilire che, qualora talune superfici risultano già ammesse agli aiuti ai sensi della DAG n. 292/2019 (Bando 2017) i richiedenti dovranno presentare formale rinuncia agli aiuti previsti dal presente provvedimento per le superfici ammesse con la suddetta DAG n. 292/2019. Si procederà ad inserire tali particelle/superfici, riportate nelle DdS/DdP-conferme relative al bando 2016, quali "Intervento non a premio – cod. 999" nel portale Sian;
 - di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, riportante precisazioni e chiarimenti relativi agli impegni ed obblighi che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità delle DdP e della liquidazione degli aiuti richiesti;
 - di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sul portale regionale psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai soggetti di cui agli allegati A, B e C del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del D. LGS. N. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di ammettere** agli aiuti della Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 "*Incremento sostanza organica e difesa dei suoli*" – Bando 2016 n. 25 domande di sostegno, elencate in ordine di punteggio e di priorità, di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento (prima domanda relativa alla ditta DE VITTO GIUSEPPE, ultima domanda relativa alla ditta D'APOLLO DONATO);
- **di approvare** l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, riportante n. 77 domande di sostegno risultanti non ammissibili agli aiuti a seguito di rinuncia, dell'istruttoria tecnico amministrativa e sulla base dell'esame delle analisi in contraddittorio di cui alla DAG n. 31/2018;

- **di stabilire** che, qualora talune superfici risultano già ammesse agli aiuti ai sensi della DAG n. 292/2019 (Bando 2017) i richiedenti dovranno presentare formale rinuncia agli aiuti previsti dal presente provvedimento per le superfici ammesse con la suddetta DAG n. 292/2019. Si procederà ad inserire tali particelle/superfici, riportate nelle DdS/DdP-conferme relative al bando 2016, quali “Intervento non a premio – cod. 999” nel portale Sian;
- **di approvare** l’Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, riportante precisazioni e chiarimenti relativi agli impegni ed obblighi che devono essere rispettati ai fini dell’ammissibilità delle DdP e della liquidazione degli aiuti richiesti;
- **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP e sul portale regionale psr.regione.puglia.it, ha valore di notifica ai soggetti di cui agli allegati A, B e C del presente provvedimento.
- **di dare atto** che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
 - sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
 - è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate, dall’ Allegato A composto da n. 1 (una) facciata, dall’ Allegato B composto da n. 1 (una) facciata e dall’ Allegato C composto da n. 5 (cinque) facciate, tutte vidimate e timbrate ed è adottate in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)

REGIONE PUGLIA				
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE				
PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 - Bando 2016				
ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AGLI AIUTI				
Allegato A alla DAG n. 408 del 21/11/2019				
N. Progr.	DdS	Denominazione ditta	CUAA	Superficie Ammessa
1	64240696621	DE VITTO GIUSEPPE	OMISSIS	302,3204
2	64240128880	CARRILLO LORENZO NICOLA FRANCESCO	OMISSIS	183,2786
3	64240748463	CIMINO ANTONIO LUCIO	OMISSIS	144,5397
4	64240598470	RUBINO LUIGI	OMISSIS	141,2467
5	64240430294	DE VITTO CARMEN	OMISSIS	140,8192
6	64240568796	CAIONE GIOVANNI NICOLA	OMISSIS	139,2690
7	64240658324	SAGI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	OMISSIS	136,1080
8	64240659199	AZIENDA AGRICOLA PADULA SOC.SEMPLICE	OMISSIS	135,2291
9	64240732848	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCO E NICOLA ARTURO CASTELLI	OMISSIS	121,0128
10	64240748752	COLUCCI LUCIANO	OMISSIS	119,5056
11	64240178505	DEL BUONO FRANCESCO	OMISSIS	117,5769
12	64240239323	DE FILIPPO MARIO	OMISSIS	116,1345
13	64240239273	DE FILIPPO STEFANO	OMISSIS	115,6714
14	64240538609	VENDITTI GIACOMO	OMISSIS	114,7335
15	64240682001	FARESE CARMINE	OMISSIS	113,1946
16	64240595377	SERRILLI GIUSTINIANO	OMISSIS	110,0877
17	64240760609	DI NAUTA FELICE	OMISSIS	106,6795
18	64240836664	COMUNIONE EREDITARIA DI DE BIASE ROSALBA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	OMISSIS	102,6077
19	64240191995	MARINO SALVATORE	OMISSIS	101,9100
20	64240570040	EREDI MONACO MARIO SOC. SEMPL.AGRICOLA	OMISSIS	99,2503
21	64240612172	ALBANO GIOVANNI ANTONIO	OMISSIS	98,2427
22	64240125126	DI MOLA GIOVANNI LUCA	OMISSIS	94,4395
23	64240192357	FRATTA VINCENZO	OMISSIS	93,8062
24	64240352811	SOCIETA' AGRICOLA BOMA SRL	OMISSIS	93,2947
25	64240337994	D'APOLLO DONATO	OMISSIS	92,7627

REGIONE PUGLIA				
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE				
PSR 2014-2020 - Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 - Bando 2016				
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI				
Allegato B alla DAG n. 408 del 21/11/2019				
N. Prog.	Dds	Denominazione ditta	CUAA	Motivazione
1	64240606448	AGRI. G. SOCIETA' SEMPLICE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
2	64240603569	AGRICOLA S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI NOTA OLMI TELLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
3	64240524419	AVITABILE VINCENZO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
4	64240821203	AZ. AGR. EREDI DI MAFFIA GAETANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
5	64240279261	AZ. AGRICOLA F.LLI CARONE SOC. SEMPL.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
6	64240505103	AZ.AGR. DRAGANI & C. SRL	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
7	64240089140	AZIENDA AGRICOLA FORTE DOMENICO & FIGLI SOC.SEMPL.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
8	64240668240	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI VISCANTI S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
9	64240184099	AZIENDA AGRICOLA LA RISEGA DI EMILIA ED EMANUELA PROTO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
10	64240523924	AZIENDA AGRICOLA SPALLUCCI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
11	64240643995	AZIENDA ZOOTECNICA SAN LUCA SOC.AGR.SEMPL.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
12	64240634168	AZIENDE AGRICOLE DI MARTINO - DE LUCA DI ROSETO TUPPUTI SCHINOSA DELLE SORELLE DI MARTINO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
13	64240353686	BIZZARRO LEONARDO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
14	64240583464	CAIONEALLEVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
15	64240288189	CALIA LUCA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
16	64240349106	CALIA NICOLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
17	64240539524	CAPUTI IAMBRENGHI SALVATORE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
18	64240143764	CARISSIMO DONATA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
19	64240498226	CARRILLO FRANCESCO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
20	64240310736	CASCIONE GIUSEPPE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
21	64240505343	CASO MARIA LUISA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
22	64240562096	CIAFFA BIOAGRI SOC. SEMPL. AGRICOLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
23	64240603676	CINONE PASQUALE	OMISSIS	RINUNCIA
24	64240379459	COLACCICCO PIETRO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
25	64240450276	COMUNIONE EREDITARIA DI CAIRELLI VINCENZO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
26	64240648440	CRISCIO ANTONIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
27	64240268009	D'ANTINI PASQUALE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
28	64240605259	D'ARIES ANTONIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
29	64240489894	DE CRISTOFARO SARA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
30	64240270708	DE LUCA RAFFAELE	OMISSIS	RINUNCIA
31	64240429684	DE VITTO ANTONIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
32	64240708723	DI MISICIO ANTONIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
33	64240269890	FRAGGIACOMO MARIANELLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
34	64240113338	FRANCHINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
35	64240543641	L'AGGIUNTA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
36	64240114500	LANDINI FRANCESCO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
37	64240309324	LENTI CEO LAURA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
38	64240759353	LOSCIAVO MARIALINA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
39	64240429734	MAGNO RICCARDO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
40	64240672192	MANICONE GIUSEPPE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
41	64240475422	MASSERIA PRICHICCA DEI F.LLI STANO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
42	64240336202	MASTROPASQUA VINCENZO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
43	64240859963	MAZZEO GIUSEPPE CARMELO MARIA PIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
44	64240357448	NETTI ANNA SANTA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
45	64240427811	PADALINO PASQUALE	OMISSIS	RINUNCIA
46	64240579413	PASTORE-BOVIO GIANDOMENICO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
47	64240257788	PEPE MARILENA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
48	64240117941	QUARATINO GIUSEPPE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
49	64240254405	RENZULLI LEONARDO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
50	64240489712	SALURINO TORQUATO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
51	64240688925	SCARINGELLA SILVIA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
52	64240245817	SILVA SRL	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
53	64240513875	SOC.AGR. CHIEFFO DI CHIEFFO DONATO E MARIA LAURA S.S	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
54	64240616272	SOCIETA' AGRICOLA APULIA VERDE S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
55	64240596847	SOCIETA' AGRICOLA BERLOCO CHIARA & FIGLI S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
56	64240538815	SOCIETA' AGRICOLA DEL SOLE S.R.L.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
57	64240385555	SOCIETA' AGRICOLA DRAGONE DI DRAGONE MICHELE & C. S.N.C.	OMISSIS	RINUNCIA
58	64240040291	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MAINO S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
59	64240119442	SOCIETA' AGRICOLA FERRUCCI GIOVANNA,FRANCESCO,NUNZIO PASQUALE,MASSIMO E MARIO S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
60	64240578100	SOCIETA' AGRICOLA GE.DO. AGRICOLTURA SRL	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
61	64240674610	SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACOMO E SONTUOSO ROBERTO S.S.	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
62	64240604161	SOCIETA' AGRICOLA VERGINUOLO DI SABINA RUOCCO & C. S.A.S.	OMISSIS	RINUNCIA
63	64240312708	SOLITARIO CANDIDO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
64	64240419198	SPRONATI GIUSEPPE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
65	64240654547	STEDUTO VITTORIA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
66	64240131975	STINGI MARIA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
67	64240733069	SUMMO GIOVANNA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
68	64240131017	SURIANO ANTONIO EMILIO	OMISSIS	RINUNCIA
69	64240427936	TARRICONE PASQUALE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
70	64240571857	TERRIBILE GIUSEPPE	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
71	64240409546	TORRELLA ALESSANDRO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
72	64240316543	TRICARICO ANASTASIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
73	64240420659	TROTTA BRUNO GIOVANNI	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
74	64240378196	VACCARO ANGELO	OMISSIS	RINUNCIA
75	64240129052	VENTURA ANTONIO	OMISSIS	NON AMMISSIBILE
76	64240560058	VENTURA FILIPPO	OMISSIS	RINUNCIA
77	64240708384	ZOOTECNICA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	OMISSIS	NON AMMISSIBILE



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”

Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”

Operazione 10.1.2 “Incremento Sostanza Organica e Difesa dei Suoli”

BANDO 2016

(DAG n.52/2016 e ss.mm.ii.)

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI A OBBLIGHI E IMPEGNI

Allegato C alla DAGn. 408 del 21/11/2019

1. Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare e dettagliare gli impegni connessi alla concessione degli aiuti per l'operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2020, a seguito dell'ammissibilità delle DdS presentate con il bando di cui alla DAG n.52/2016.

Vengono di seguito riportati gli impegni già previsti dal par.4 dell'Allegato D alla DAG n.52/2016 e che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità delle domande di pagamento e della liquidazione degli aiuti richiesti. Inoltre, vengono fornite precisazioni e dettagli procedurali, sia per i beneficiari che per gli uffici istruttori, ritenuti necessari a seguito di quanto riscontrato nel corso delle verifiche di ammissibilità delle DdS. Tali precisazioni e dettagli procedurali risultano necessarie ai fini della corretta e uniforme gestione dell'operazione.

2. Gestione delle Domande (Bandi 2016 e 2017)

Qualora talune superfici risultano già ammesse agli aiuti ai sensi della DAG n. 292/2019 (Bando 2017), i richiedenti dovranno presentare formale rinuncia agli aiuti previsti dal presente provvedimento per le superfici ammesse con la suddetta DAG n. 292/2019. Nel corso delle istruttorie, per il tramite del portale Sian, si procederà ad inserire tali particelle/superfici, riportate nelle DdS/DdP-conferme relative al bando 2016, quali "Intervento non a premio – cod. 999".

Nel caso di ditte che abbiano superfici impegnate con entrambi i bandi, 2016 e 2017, si dovranno presentare 2 domande di conferma, per ciascuna annualità successiva:

- una prima domanda di conferma con le superfici a premio derivanti dalla DdS 2016 (Bando 2016) e le restanti superfici aziendali non a premio;
- una seconda domanda di conferma con le superfici a premio derivanti dalla DdS 2017(Bando 2016) e le restanti superfici aziendali non a premio.

In tutti i casi, indipendentemente dal bando di adesione e dal numero di DdS in corso di impegno, le superfici aggiuntive rispetto agli impegni assunti in DdS, dovranno essere dichiarate in domanda come intervento non a premio.

3. Gestione degli Impegni

L'operazione 10.1.2 prevede i seguenti impegni, della durata di 5 anni dal rilascio della DdS:

3.1 impegni comuni (di applicazione sia per l'intervento 1 Apporto di Ammendanti che per l'intervento 2 Colture da sovescio):

a) *Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS, ossia:*

- ✓ Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
- ✓ Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ammessa agli aiuti (minima di 2 ettari).
- ✓ Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016. Per le forme di conduzione non in proprietà (affitto, comodato, altro) la durata del/i titolo/i di conduzione della S.O.I. deve coprire l'intero periodo d'impegno di cinque anni (dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022). Eventuali contratti aventi alla data del 15/05/2017 una durata inferiore a quella innanzi stabilita devono essere adeguati in termini di durata all'intero periodo d'impegno, onde consentire l'istruttoria delle DdP ed evitare l'applicazione di quanto previsto dall'19 del Reg. UE 640/2014.
- ✓ Le superfici dichiarate in domanda devono essere mantenute in uno stato idoneo e soggette allo svolgimento di un'attività minima, secondo la Circolare Agea n.425 del 29/09/2015 e s.m.i.

- ✓ Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno.

b) Obbligo di presentazione della DdP per la conferma annuale degli impegni

- ✓ Nel corso del periodo di impegno il mancato rilascio di una domanda di conferma dell'impegno assunto con la DDS determina l'esclusione dal pagamento dell'annualità. In tal caso il beneficiario deve dimostrare il rispetto degli impegni assunti, attraverso la presentazione della documentazione richiesta (documentazione contabile, registri delle operazioni colturali, registri di magazzino, ecc.).
- ✓ Il mancato rilascio della domanda di conferma ripetuto per due volte nel corso del periodo di impegno, determina la revoca del sostegno e la restituzione degli importi eventualmente già erogati, secondo quanto previsto dalla DGR n. 508/2019.
- ✓ Per le domande di conferma 2019 e successive, a seguito della Decisione Comunitaria C(2018) 5917, del 6/09/2018, la superficie agricola oggetto di impegno iniziale potrà essere ridotta entro il limite del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno. Qualora la riduzione riguarda una SOI maggiore del 20% si determinerà la revoca della domanda di sostegno.

c) Cambio di conduzione/cessione

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede terreni di sua proprietà totalmente o parzialmente a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Tale fattispecie non concorre a determinare il limite di decadenza stabilita al 20% a seguito della Decisione comunitaria C(2018) 5917.

Nel caso di rescissione anticipata delle altre forme contrattuali di conduzione (affitto, comodato, altro) la superficie agricola oggetto di impegno iniziale potrà essere ridotta, nel quinquennio, entro il limite del 20%, pur non compromettendo la finalità dell'impegno. In tal caso, per tale SOI, si procederà al recupero delle somme erogate. Qualora la riduzione riguardi una SOI maggiore del 20% si determinerà la revoca della domanda di sostegno e il recupero delle somme erogate.

d) Tenuta ed aggiornamento del Quaderno di campagna e della documentazione probante.

Ai fini della ricevibilità ed ammissibilità delle domande, permane l'obbligo, tra gli altri, della tenuta del "Quaderno di campagna" normalmente costituito dal registro delle operazioni colturali e dai registri di magazzino.

Inoltre sussiste l'obbligo della conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali documenti di trasporto) relativa agli interventi oggetto di impegno (per l'acquisto degli ammendanti, per l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di contoterzismo).

Considerato che le operazioni oggetto di impegno possono eseguirsi per un numero minimo di tre interventi nel corso del quinquennio, l'obbligo di presentare la documentazione contabile e fiscale, interessa le domande annuali di conferma per le quali il beneficiario abbia eseguito gli interventi di apporto degli ammendanti e/o di colture da sovescio, durante la campagna precedente.

I beneficiari della tipologia di operazione 10.1.2, oltre al rispetto degli impegni elencati in precedenza, dovranno assumere e rispettare gli impegni specifici correlati alle tipologie di intervento attuate.

3.2 Impegni specifici per l'Intervento 1 – "Apporto di Ammendanti"

- a) Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D. Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii.
- b) Non è ritenuto ammissibile l'impiego tal quale di materie prime rientranti nella composizione degli ammendanti organici commerciali, di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D. Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii.

Pertanto, a titolo esemplificativo, non sono ammissibili tal quali: *Liquami da allevamento, Acque di Vegetazione, Siero di Caseificio, Scarti ed effluenti* da industrie agro alimentari, ecc.

In tali casi la mancata ammissibilità è valutata nel complesso del numero minimo di interventi richiesti (3 interventi nel quinquennio). Pertanto, eventuali impieghi di prodotti non conformi al bando nei primi due anni possono essere compensati con l'impiego di prodotti conformi al bando per le restanti annualità di impegno, nel rispetto della regola del numero minimo di 3 interventi nel corso del quinquennio, senza alcuna penalità per l'impegno specifico.

- c) Gli ammendanti devono essere corredati di certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni), gli stessi devono essere confezionati ed etichettati secondo le normative vigenti e corredati di documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).
- d) Nel caso di utilizzo di ammendanti allo stato sfuso farà fede l'etichetta, che il produttore dovrà obbligatoriamente allegare ai documenti accompagnatori, come previsto dall'allegato 8 del D. Lgs. 75/2010.
- e) Il letame può essere utilizzato allo stato "sfuso", purché corredato di certificato analitico che ne attesti l'origine (o l'allevamento di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche. Per le letamazioni eseguibili dal 2019, le stesse devono essere effettuate entro 6 mesi dalla data del relativo certificato di analisi.
- f) In tutti i casi per i prodotti impiegati ci deve essere coerenza tra la descrizione riportata nei documenti contabili, nel registro delle operazioni colturali, nei registri di magazzino, nelle schede tecniche o etichette compositive delle confezioni, nelle analisi del letame, ecc.

3.3 Impegni specifici per l'Intervento 2 - "Colture da sovescio".

Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, e successivo interrimento con o senza triturazione, nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi.

Il sovescio deve essere eseguito con l'impiego di essenze adeguate allo scopo (leguminose da sovescio, crucifere da sovescio, miscugli di graminacee e leguminose, altri miscugli ed essenze da sovescio) e la destinazione a tale impiego deve rilevarsi dall'epoca di esecuzione dell'interramento. Pertanto, sul registro delle operazioni colturali si dovranno indicare le date di esecuzione delle operazioni di sovescio e lo stadio fenologico dell'essenza da sovesciare, ai fini del controllo del periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Inoltre, dal registro di magazzino e dalla documentazione contabile, per le superfici interessate alla coltura da sovescio, non deve derivarne prodotto da commercializzare o conservare in magazzino per reimpiego, ovvero che sia indicata la superficie della coltura effettivamente sovesciata e la superficie della stessa coltura che sia destinata ad eventuale produzione da commercializzare o conservare in magazzino.

Per quanto attiene alla quantità di semente da utilizzare per la coltura da sovescio, si raccomanda l'impiego di dosi adeguate nel rispetto delle ordinarie pratiche agronomiche, rilevabili dai numerosi testi scientifici e manuali pubblicati in materia. Inoltre, allo scopo di ottimizzarne il risultato ed anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, è anche opportuno attenersi alle indicazioni delle schede tecniche delle sementi acquistate. Le stesse indicazioni sono da considerare anche nei casi di reimpiego aziendale, prevedendo una eventuale maggiorazione in caso di presenza di impurità e/o specie differenti presenti nei miscugli.

Si rammenta che non sarà possibile ammettere l'utilizzo di quantitativi di sementi che non sosterranno una adeguata matrice organica nei terreni, compromettendo le finalità e l'obiettivo dell'operazione 10.1.2

In tutti i casi per le sementi impiegate ci deve essere coerenza tra la descrizione riportata nei documenti contabili, nel registro delle operazioni colturali, nei registri di magazzino, al fine di evitare dubbi e confusione in fase di controllo.

Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interramento deve essere effettuato entro la data stabilita dal vigente Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia.

4. Ulteriori precisazioni

Si rappresenta che, ai fini del pagamento delle annualità oggetto di impegno, il mancato rispetto delle seguenti regole determina la revoca del sostegno:

- L'ammendante che deve essere distribuito nell'arco di 5 anni, deve essere non inferiore a 10 ton/s.s/ha e l'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni
- L'apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio deve essere attuato almeno per tre annualità nel periodo di impegno.

La mancata esecuzione degli interventi prima della domanda di conferma relativa alla terza annualità non determina alcuna penalità e, pertanto, si procederà alle liquidazioni annuali secondo quanto richiesto e determinato nella DdP.

Tutti i suddetti impegni pertinenti per la specifica tipologia di operazione 10.1.2 saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n. 809/2014. Per i casi di violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla DGR n.508 del 19/03/2019 (Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. n. 1867 del 18/01/2018) e ss.mm.ii.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative fanno eccezione le casistiche di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art. 2 comma 2 del Reg. Ue n.1306/2013.